

**vendita - singole specie di vendita - di cose mobili - consegna - di cosa da trasportare -
specificazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16961 del 24/07/2014**

Vendita di cosa da trasportare - Presunzione di "vendita con spedizione" - Superamento - Limiti
- Clausola "porto franco" - Insufficienza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza
n. 16961 del 24/07/2014

Ai sensi dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ., la vendita di cosa da trasportare si presume
"vendita con spedizione", nella quale il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la
cosa al vettore, sicché, per configurare una "vendita con consegna all'arrivo", occorrono
elementi, precisi e univoci, atti a dimostrare il patto di deroga; a tal fine, è insufficiente la
stipulazione della clausola "porto franco", perché questa esonera l'acquirente dalle spese di
trasporto, ma non lo solleva dai rischi del medesimo.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16961 del 24/07/2014